

Causa

ing. Mattiohi comida

contro

Comune di Valta

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO AMANUELE III°
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA

Il R° Tribunale di Mantova nelle persone degli Ill.mi
sigg:

Perrotti Comm. Alfonso - Presidente -

Tinto Cav. Sabatino - Giudice -

Tommasi, Cav. Anselmo - Giudice estensore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello promossa con
atto 9 Marzo 1926 Rep° Uff. Giud./Garatti.

Da

MATTIOLI ING. Cav. UFF. LEONIDA di Volta Mantovana - ap-
pellante col proc. e domic. avv. amedeo Nodari -

CONTRO

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA in persona del Podestà
Cav. Grazioli Ing. Carlo elettivamente dom. presso
d'avv. Francesco Gelmetti per delega in calce.

IN PUNTO: Riforma sentenza 21 Settembre 925 del R°
 Pretore di Castiglione delle Stiviere. -

Causa radicata l'udienza 31 Marzo 1926 sotto il n°
226 di ruolo e discussa il 15 Dicembre stesso dai
procuratori delle parti che così conclusero:

il procuratore dell'appellante -

Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta ed in riforma della appellata sentenza 12-21 Settembre 1926 del Pretore di Castiglione delle Stiviere Sezione di Volta Mantovana.

Dovere immediatamente il Comune di Volta Mantovana come sovra rappresentato pagare all'Ing. Mattioli Leonida di Volta Mantovana la somma di Lire tremila e quella eventualmente minore che venisse liquidata cogli interessi dalla citazione al saldo.

Spese di causa rifuse unitamente a quelle di sentenza e successive.-

In via subordinata d'istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio e testi sui capitoli:

1) Vero che nel 1921 l'amministrazione comunale di Volta Mantovana dava incarico, previo parere di un comitato; all'Ing. Mattioli di compilare un progetto di massima di una nuova strada Comunale per Valleggio sui cui margini adiacenti dovevansi erigere case popolari ed economiche, per la qual opera furono avviate pratiche di finanziamento.-

2°) Vero che l'Ing. Mattioli rassegnò tosto la sua relazione con progetto e che nel 29 Settembre 1922 trasmetteva anche alla amministrazione Comunale la specifica delle spese e competenze ammontante a

a L.3 mila ^{specifica} che non gli venne a tutt'oggi liquidata.

3°) Vero che il progetto dopo essere stato esposto nei punti principali del paese ed in seguito alla approvazione della Commissione nominata il 28 Dicembre 1921 col N.5010 di protocollo venne rimesso al Presidente del Consiglio dei Ministri con tutti i documenti per il finanziamento e per la approvazione.

4°) Vero che la cessata giunta Municipale come da delibera dell'aprile 1921 nominava una Commissione per lo studio delle case popolari la quale Commissione delegò l'Ing. Mattioli per il progetto di cui approvò l'operato svolgendo anzi pratiche per l'attuazione del progetto stesso.-

5°) Vero che la Giunta nel 13 Ottobre 1921 predispose una regolare delibera, firmata dal Sindaco e dagli assessori, coll'incarico all'impiegato Leoni di ricopiarla mentre non fu ricopiata o andò smarrita in seguito alla morte di detto impiegato per quanto la delibera stessa sia stata data in visione all'Ing. Mattioli.

Darsi provvedimenti per l'assunzione delle prove.
il procuratore dell'appellato.

Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza eccezione reietta.

GIUDICARE

Confermarsi nel merito l'appellata sentenza 12-21 settembre 1925 del Pretore di Castiglione delle Stiviere sez. di Volta Mantovana, accogliersi l'appello incidentale relativo alle spese di primo giudizio che in uno a quelle del presente devono caricarsi al signor Mattioli Leonida.

FATTO

Con citazione 6-5-1924 N. 157 Rep° Uff. Giud. Crescenti, Mattioli Cav. Uff. Leonida conveniva avanti la Pretura di Castiglione Sezione di Volta Mantovana il Comune di Volta, esponendo che era stato incaricato sino dal 1921 dall'amministrazione comunale di Volta di compilare il progetto di massima di una nuova strada comunale per Valeggio, progetto che era stato consegnato; che nel settembre 1922 aveva trasmesso all'amministrazione Comunale la nota delle spese e competenze ammontante a L. 3 mila per ottenerne la liquidazione; che detta amministrazione si era rifiutata di pagare.-

Comparse le parti avanti il Pretore, l'attore si riportava alle domande di citazione a sostegno delle quali deduceva le seguenti prove per interrogatorio e testi: 1°) Vero che nel 1921 l'amministrazione di Volta dava incarico, previo parere di un comitato all'uopo nominato; all'Ing. Mattioli di compilare un

progetto di massima di una nuova strada comunale che da Pozzolengo si raccordasse con la comunale per Valeggio, sui cui margini dovevano erigersi case popolari ed economiche, per la quale opera furono avviate le pratiche di finanziamento; 2°) vero che l'Ing. Mattioli, rassegnò tosto la sua relazione con progetto e che il 29-9-1922 trasmetteva anche all'amm.ne Comunale la specifica delle spese e competenze ammontanti a L.3000, specifica che non gli venne a tutt'oggi liquidata:

2°) Vero che il progetto, dopo essere stato esposto nei punti principali del paese ed in seguito all'approvazione fu il 28-12-1921 con N.5010 di protocollo con la rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri con tutti i documenti per il finanziamento e l'approvazione; 4°) Vero che la cessata Giunta amm.va aveva con delibera 13 aprile 1921 nominato una Commissione per lo studio delle Case popolari, la quale Commissione delegò all'Ing. Mattioli per il progetto e ne approvò l'operato svolgendo le pratiche per l'attuazione del progetto stesso; 5°) Vero che la Giunta predispose anche una delibera regolare con incarico di copiarla all'impiegato Leoni, che, o non la rilasciò oppure smarrita in seguito alla sua morte. Il Comune convenuto negava l'esistenza di un qual-

siasi valido vincolo obbligatorio fra di esso e l'Ing. Mattioli in ordine alle sue pretese, perchè in proposito non erano mai state prese le relative delibere da parte degli organi competenti; concludeva per l'assoluzione con il favore delle spese.-

Il Pretore, con sentenza in data 12-9-1925, assolveva il comune di Volta dalle domande attricio, compensando per altro le spese di lite.-

Contro tale sentenza, con citazione 9 Marzo 1926, appellava avanti questo Tribunale l'Ing. Mattioli, rilevando che era ingiusta e gravatoria.

Costituitosi il contraddittorio fra le parti, il procuratore dell'appellante prendeva le conclusioni di cui all'epigrafe mentre quello del convenuto appellato chiedeva la conferma della prima sentenza.

DIRITTO

Osserva che non può revocarsi in dubbio che nella specie il Comune di Volta Mantovana non abbia manifestato legalmente la sua volontà di delegare all'appellante Ing. Mattioli l'Ufficio di eseguire il progetto per la costruzione della strada; in vero mandando una regolare delibera del Consiglio Comunale o della Giunta (art. 123 e seg. C.P.C.), mandando, per il di più; ogni prova della esecutività accordata ad essa delibera a sensi di legge; anche ammesso che sia

pure irregolarmente, stata presa è accertato come l'ente in parola non possa essersi obbligato con una valida manifestazione di volontà dei suoi organi competenti e secondo le formalità prescritte dalla legge positiva.

L'appellante però non ha ritenuto di acquietarsi alla decisione del Pretore di Castiglione Stiviere che ha respinto la domanda di pagamento somma ed ha in questa sede prospettato tre tesi giuridiche per avvalorare la richiesta sua: actio negotiorum, actio de in rem vero, azione per responsabilità contrattuale. *fine*

La prima e la terza azione non possono essere prese in considerazione, perchè quanto alla negotiorum gestio, non è vero che il Comune di Volta abbia manifestato l'intenzione di costruire le strade ecc. facendo sì che l'Ing. Mattioli provvedesse al progetto sia pure non uniformandosi alla legge per la regolare condotta dell'affare. Manifestazione di volontà non v'è stata. Inutile ripetere qui le ragioni esposte dal primo giudice per escludere che, dal punto di vista giuridico, vi sia stata una volontà che il Comune abbia legalmente contratto una obbligazione in tal senso. Per di più è noto che l'ordinamento amministrativo regolante l'attività delle pubbliche amministrazioni fissato dalle leggi, implica una ve-

ra e propria prohibitio domini di ostacolo alla negotiorum gestio, le norme sono imperative, gli atti delle pubbliche amministrazioni sono necessariamente condizionati a procedimenti formali; il privato non può sostituirsi a tutto ciò ed ingerirsi nella pubblica amministrazione.

Quanto alla azione per responsabilità ^{contrattuale} / *pre* non si può assolutamente parlare di ciò dal momento che, ripetersi, nulla autorizza a sostenere che il Comune di Volta abbia comunque manifestata una volontà nelle forme di legge e di conseguenza si sia validamente ^{obbligato}. E' inutile seguire, su questo punto, l'appellante, da poi che tutta la suatesi è inficiata dall'errore di considerare come valida manifestazione di volontà quella che tale non può essere stata a sensi di legge.

Merita invece accoglimento la secondatesi. anzitutto, la stessa prohibitio domini non ostacola l'actio de in rem verso; essa non richiede alcuna manifestazione di consenso, perchè il diritto nel credito a ripetere deriva soltanto dall'indebito arricchimento; non è richiesta nemmeno che il gestore abbia agito con l'intenzione di gestire l'affare altrui; manca nel gestore la capacità giuridica; l'azione non è che un mezzo con il quale si ripete la cosa.

propria versa in rem alienam.-

L'actio in parole è fondata sull'equità.

Rifacendoci a quante nella fattispecie è accaduto, non si può negare che in buona fede l'appellante abbia proceduto alla stesura di un progetto di costruzione della strada in seguito, se non altro, all'irregolare incarico ricevuto fidando su di una presunzione di legittimità dell'incarico stesso, nè si può porre in dubbio che il progetto o studio, passato al Comune e da questo ancora oggi detenuto non rappresenti con qualche cosa che possa costituire una utilità ed un vantaggio apprezzabile. Sulla impugnata sentenza il Pretore ha negato ciò; ma non sembra al Collegio che il concetto esposto dal primo giudice e con queste parole: "Infatti non si vede quale utile effettivo sia derivato al Comune di Volta dalla formulazione di un progetto che non ebbe mai neppure un principio di esecuzione, e ciò in virtù di apprezzamenti discrezionali dell'amministrazione che sono insindacabili in sede di giudizio.", sia da accogliere.-

Invero ammesso pure che in tema di actio che in rem verso si debba avere riguardo alla utilità indebitamente risentita dal dominus, al reale arricchimento nel patrimonio diretto del dominus e tutto ciò

in somma che di per sè è capace di apportare un intrinseco miglioramento nella essenza del patrimonio, non si può negare che l'elaborato tecnico dell'Ing. Mattioli, eseguito dopo studi e sopralluoghi e da nessun eccetto quanto al suo valore, rappresenti per chi lo ha fatto, suo un vantaggio ed una utilità.

Per una ragione puramente di carattere finanziario il progetto è rimasto nelle archivio del Comune, ma domani potrebbe questo ente valersene senza bisogno di ricorrere ad altro progetto, e, conseguentemente, senza ulteriore spesa. Un valore effettivo, adunque non si può negare al progetto caduto nella mani del Comune di Volta, risultato della prestazione d'opera professionale, delle spese sostenute dall'appellante e questo si dice senza alcun riferimento al fatto che sino ad oggi il progetto sia rimasto inattuato.

Ciò che si deve escludere possa costituire una locupletazione con riferimento all'actio in rem verso sarebbe ben altro; così tutto quanto non possa riferirsi che a spese voluttuarie recanti semplice abbellimento abeni del dominus, tutto quanto si sia non in buona fede apportato all'altrui patrimonio, ne demine colliditas servinoceret, tutto quanto infine, no

nessa valutarsi economicamente.

Va osservato ancora, contro la sentenza pretorile, che non risponde al vero il concetto che della utilità passata sul patrimonio del Comune dovrebbe l'amministrazione stessa nella sua discrezionalità giudicare, da poi che l'indagine nell'eventus utilitatis; in ostanza, non richiede che constatazioni di fatto e non apprezzamenti discrezionali.

Venendo ora alla conclusione, è necessario esaminare che cosa spetti all'appellante in concreto sulla base della sua domanda; avendo chiesto la somma di L. 3000 per spese ed onerari nella redazione del progetto di costruzione di una strada. Come specifica di un tecnico non si può dire che sia esagerata nel complesso l'opera professionale e le spese sostenute dal Mattioli possono liquidarsi in detta somma.

Si può con riferimento al nostro caso, dire che il Comune di Volta si è arricchito di tal somma, corrispondente a quanto ha chiesto il tecnico e che il Collegio crede di poterli liquidare? Riteniamo che stando all'equità fondamento della nostra azione date le premesse non si possa fare distinzione; ritenute che il progetto, passato anni or sono al Comune, potesse dal Comune stesso essere valutato in

L.3000 secondo la domanda dell'interessato gestore non vi sono giuridicamente, motivi per falciadiare detta somma di denaro sotto l'aspetto che l'arricchimento del Comune, ammesso, debba essere con altra cifra indicato.-

Le spese della causa comprese quelle del primo giudizio dell'appellante sostenute, vanno a carico della parte soccombente (art°370 cod.proc.civ.)

P . Q . M .

Nel contraddittorio delle parti e reietta ogni contrario e diversa istanza, eccezione o difesa:

a) in riforma della sentenza 12-21 settembre 1925 della Pretura di Castiglione delle Stiviere, sezione di Volta Mantova, CONDANNA il Comune di Volta Mantovana a pagare all'Ing. Mattioli Leonida, la somma di lire tremila.-

b) Condanna il Comune stesso alle spese di causa che si liquidano, comprese quelle di primo giudizio ed onerari di patrocinio, in lire duemila cinquecento, oltre al costo della presente e successive occorrenze.-

Mantova li 31-12-1926-

Fto. Perrotti - Fto. Tinto - Fto. Tommasi estensore -

Il Cancelliere Fto. Favaretto -

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 5 Gen-

najo 1927-

Il Cancelliere

F° Favaretto -

Registrata a Mantova il 15-I-1927 N° 760 Vol.57 Mod.

3° esette lire quarentacinque e cent.venticinque.

Il Procuratore

Fto.Cavallari -

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III°
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'Italia

N° 494 RC.
N° 115 FASC°
N° 83 REP°

Il Pretore del Mandamento di Castiglione Stiviere ha
pronunciata la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa con citazione 6.5.1921
n° 157 rep° UFF. Mand. Crescenti -

da

MATTIOLI CAV. UFF. LEONIDA di Volta Mantovana -attore-
coll' avv. Nodari -

contro

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA in persona del suo Sindaco
~~in persona~~ Sig. Cav. Bedin Beniamino -convenuto- rappre-
sentato dal Sig. avv. Gelmetti-

=IN PUNTO =Pagamento di somma-

FATTO= Con la citazione di cui in epigrafe il Sig. Mattio-

li Cav. Uff. Leonida chiamava avanti questa Pretura il

Comune di Volta Mantovana esponendo: essere stato in-

caricato l'istante fin dal 1921 dall'Amministrazione

Comunale di Volta Mantovana di compilare il progetto

di massima di una nuova strada Comunale che da Pozzo-

lengo si raccorda con la Comunale per Valeggio sul Min-

cio, sui margini della quale avrebbero dovuto erigersi

case popolari ed economiche; progetto che venne tosto

e regolarmente rassegnato; avere nel settembre 1922 trasmesso l'istante all'Amministrazione Comunale la nota delle spese e competenze ammontante a L.3000 per ottenere la liquidazione; essersi rifiutata l'Amministrazione di pagare la detta somma allegando ragioni inconsistenti.

Ciò premesso l'attore concludeva perchè fosse giudicato: dover~~si~~ il Comune di Volta pagare all'attore stesso la somma di L.3000 ed eventualmente quella diversa che piacesse al giudice di liquidare con gli interessi dalla domanda al saldo. Spese rifuse. Comparese le parti in giudizio l'attore si riportò alle domande di citazione, a sostegno delle quali dedusse le seguenti prove per interrogatorio e per testi:

1°) Vero che nel 1921 l'Amministrazione di Volta dava incarico, previo parere di un comitato all'uopo nominato, all'Ing. Mattioli di compilare un progetto di una nuova strada Comunale che da Pozzuolo si raccorda con la Comunale per Valeggio, sui cui margini dovevano erigersi case popolari ed economiche, per la quale opera furono avviate le pratiche di finanziamento.

2°) Vero che l'Ing. Mattioli rassegnò tosto la sua relazione con progetto e che il 29.9.1922 trasmetteva anche all'Amministrazione Comunale la specifica delle spese e competenze, ammontante a L.3000, specifica che non venne

a tutt'oggi liquidata. 3°) Vero che il progetto, dopo essere stato esposto nei punti principali del paese e in seguito all'approvazione della Commissione nominata e della popolazione fu il 28.12.1921 vol. 1010 di protocollo rimesso al Presidente del Consiglio dei Ministri con tutti i documenti per il finanziamento e l'approvazione.

4°) Vero che la cessata giunta Comunale aveva con delibera 13 Aprile 1921 nominato una commissione per lo studio delle case popolari, la quale Commissione delegò l'Ing. Mattioli per il progetto e ne approvò l'operato svolgendo le pratiche per l'attuazione del progetto stesso. 5°) Vero che la Giunta predispose anche una delibera regolare con incarico di copiarla all'impiegato Leoni, che, o non la rilasciò oppure andò smarrita in seguito alla sua morte.

Il Comune convenuto negava l'esistenza di un qualsiasi valido vincolo obbligatorio fra di esso e l'Ing. Mattioli in ordine alle pretese di costui, non essendo mai mai state prese in proposito le relative delibere degli organi competenti. Concludeva per l'assoluzione col favore delle spese.

DIRITTO= L'Ing. Mattioli chiede al comune convenuto il pagamento di L. 3000 a titolo di spese ed onorari per la redazione di un progetto di cui si afferma

incaricato dal Comune nel 1921. Vale a dire che ripete il titolo del suo diritto da un precedente contratto di locazione d'opera che sarebbe intercorso fra lui e il Comune.

Ora il Comune appartiene al novero dei così detti enti antarchici; di questi enti cioè i quali non possono obbligarsi se non mediante una dichiarazione di volontà fatta dagli organi all'uopo creati e nelle forme volute dalla legge, vale a dire nel nostro, se non mediante regolari deliberazioni del Consiglio o della giunta Comunale (art° 123 e segg. L.C.eP.) Nella specie nessuna deliberazione vi fu, nè regolare nè irregolare sull'oggetto che si occupa. Il Comune di Volta non può avere contratto obbligazione di sorta nei confronti dell'Ing. Mattioli per il progetto di cui egli si afferma incaricato.

Vero che l'attore si assume di provare che una deliberazione di giunta vi fu e che solo per incuria o per malattia di un impiegato non venne steso il relativo verbale.

Il non che a parte la questione se sia concepibile una delibera di giunta o di Consiglio non consacrata nel verbale, è troppo ovvio considerare che se anche le cose stessero come afferma l'attore, la delibera così presa non può mai essere stata esecutiva. Infatti senza indagare se nella specie la delibera andasse soggetta al con-

tratto della G.P.A. a sensi dell'art°217 N°5 L.C. e P.
è fuor di dubbio che come tutte le deliberazioni di Giunta, doveva essere trasmessa al Prefetto per il visto di legittimità a sensi dell'art°211 L.C. e P. e solo verificandosi le ipotesi previste dal successivo art.214, avrebbe potuto diventare esecutiva cioè operatura di effetti giuridici essendo appunto le approvazioni e i visti superiori atti per mezzo dei quali si esercita un preventivo esame delle attività che si sono sottoposte con lo scopo di colpirne gli eventuali difetti prima che abbiano prodotto conseguenze. Ora una delibera non consacrata a verbale non può essere stata trasmessa al Prefetto, e perciò se anche essa vi fu, come assume l'attore, non può mai essere stata esecutiva e quindi mai efficace. Prima però di licenziare le domande attrici è necessario prendere in esame anche la tesi della ^{versione} gestione avanzata dall'Ing. Mattioli: tesi che in astratto si può ritenere, ma che considerata in concreto appare mancante di base. Il principio generale riassunto nel noto adagio " nemo locupletari debet jaetura aliena " si può senza sforzo applicare anche ai rapporti fra privati ed enti pubblici, contenendo esso l'espressione di una fondamentale ed elementare esigenza di giustizia, è di conseguenza ammettere che anche quando un ente pubblico non si sia obbligato mediante una *regolazione*

manifestazione di volontà debba tuttavia rispondere verso

il locatore d'opera se questa sia risultata di utilità

effettiva per l'ente. Ma appunto perchè la constatazione

dell'utile effettivo è il presupposto necessario dell'a-

zione non può questa nel caso concreto essere ammessa.

Infatti non si vede quale utile effettivo e positivo

sia derivato al Comune di Volta dalla formulazione di

un progetto che non ebbe mai neppure un principio di

esecuzione in virtù di apprezzamenti discrezionali del-

l'Amministrazione che sono insindacabili in sede di

giudizio. Né si può considerare utile economico posi-

tivo l'uso che si afferma fatto del progetto allo scopo

di ottenere il finanziamento, in quanto è pacifico che le

pratiche relative caddero come dovevano cadere, nel nulla,

essendo fondate sul nulla iniziale. Attesa la controverbia-

ilità della questione si reputa equo compensare le spese di

causa.

= PER QUESTI MOTIVI =

Il Pretore, reietta ogni diversa istanza eccezione e de-

duzione, assolve il Comune di Volta Mant. dalle domande

proposte dal Sig. Ing. Mattioli Leonida con atto di cita-

zione 6-5-1924, n° 157 rep° Uff. G° Crescenti -

Dichiarare compensate le spese di causa. Castiglione del-

la Stiviere 12-9-1925-

Il Pretore f° Carminati - Il Cancell. F° Bignotti -

Pubb. all'udienza del giorno 21 Settm. 1925 a sensi di

legge-

Il Cancell. F^oBignotti -

Registrato a Castiglione il 1^oOtt. 1925 al n^o36 vol.37

mod. 3^o esatte L. D. IO.

Il Ricevitore f^oBonfiglio -